



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA  
6^ Seduta  
Lunedì 28 febbraio 2022

Deliberazione n. 51 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

Presidente: Filippo Mancuso  
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo  
Segretario: Antonio Michele Cento

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3

...omissis...

Indi, il Presidente, pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 28, favorevoli 18, astenuti 10 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Cento

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 1 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 51 del 28 febbraio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE REGIONALE

13 MAGGIO 1996, N. 7 (NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

E SULLA DIRIGENZA REGIONALE).

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2022.

Reggio Calabria, 1 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
(Filippo Mancuso)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 24, comma 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) statuisce che "A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale."

La suddetta previsione normativa, trattando la materia della rotazione degli incarichi dirigenziali, deve essere armonizzata con la vigente normativa nazionale (legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", c.d. "legge anticorruzione").

La rotazione del personale, nell'ambito di detta normativa, è considerata misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La normativa anticorruzione assegna al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di ciascun ente anche la funzione di definire direttamente o rinviare a specifico atto organizzativo i criteri della rotazione (individuazione dei settori, fissazione della periodicità, caratteristiche della rotazione).

Pertanto, la sede materiae per stabilire, tra l'altro, la periodicità della rotazione ordinaria dei dirigenti è il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Alla luce di tali considerazioni, risulta necessaria l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale n. 7/1996, che prevede una rotazione avulsa da tutte le valutazioni e procedure che sottendono il succitato Piano.

La presente legge si compone di tre articoli e, trattandosi di previsioni di natura ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere squisitamente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che mirano a modificare l'articolo 24 della l.r. 7/1996, sostituendone la rubrica e abrogarne il comma 5.



## Consiglio regionale della Calabria

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale. P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifiche all'articolo 24 della l.r. n. 7/1996	//	//	0,00 €
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale	//	//	0,00 €
Art. 3	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

*(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 7/1996)*

1. L'articolo 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è così modificato:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Attribuzione delle funzioni dirigenziali);
- b) il comma 5 è abrogato.

### Art. 2

*(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)*

1. D'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.